



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA
(Provincia di Monza e della Brianza)

REGOLAMENTO ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF
(IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 del 06.08.2015

INDICE

Art. 1 – Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

Art. 3 – Esenzioni

Art. 4 – Versamento

Art. 5 – Rinvio a disposizioni di legge

Art. 6 – Altre disposizioni

Art. 7 – Entrata in vigore

Art. 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale è regolata dal D.Lgs. n. 360 del 1998 e s.m.i. e dall'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Art. 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 3 del D. Lgs. 28/09/98 nr. 360.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;

Art. 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 6

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa di riferimento . In tali casi, in attesa della eventuale modificazione del Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015